



Regolamento della contribuzione

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, agli effetti dell'articolo 5 comma 4 dello Statuto, i criteri generali per la determinazione della misura e delle modalità di versamento dei contributi obbligatori e volontari ai sensi dell'art 29 del D.L 1/10/2007 n. 159, convertito con modifiche in L. 29/11/2007 n. 222.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- a) sanitari: i soggetti di cui all'art. 5 comma 1, comma 2 e comma 3 dello Statuto;
 - b) contribuenti obbligatori: i soggetti di cui all'art 5 comma 1 dello Statuto;
 - c) contribuenti volontari: i soggetti di cui all'art 5 comma 2 dello Statuto;
 - d) contribuenti vitalizi: i soggetti di cui all'art. 5 comma 3 dello Statuto.

Art. 3 (Contribuenti obbligatori)

1. Nei confronti dei sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con l'ordinamento vigente, le modalità di riscossione previste, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 31 gennaio 1949 n. 21, dal Decreto del Ministero del Tesoro 18 maggio 1950 n. 1121 ovvero da successive disposizioni regolamentari o prassi attuative.

2. Le pubbliche amministrazioni compilano con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno) l'elenco dei sanitari assoggettati a trattenuta contributiva nel semestre precedente e forniscono all'ONAOISI tutti i dati relativi ai contribuenti, necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Regolamento della Contribuzione

*Approvato dal Comitato di Indirizzo con delib. n. 8 del 09.06.2019 su proposta del Consiglio di Amministrazione
Note Ministeri vigilanti prot. n. 1448 del 04.02.2019 e prot. n. 11119 del 04.09.2019*



3. Le pubbliche amministrazioni, entro 15 giorni dalle scadenze semestrali del comma precedente, versano gli importi trattenuti e trasmettono gli elenchi sottoscritti dal rappresentante legale o dal dirigente responsabile, ovvero dal responsabile della struttura decentrata.

4. Le pubbliche amministrazioni di rilevanti dimensioni, a carattere interregionale e/o nazionale, munite di più sedi o con strutture decentrate, concordano con la Fondazione, se demandare alle proprie articolazioni territoriali l'esecuzione e l'attuazione, anche parziale, del presente regolamento.

5. L'accertamento, la riscossione e il versamento dei contributi dovuti, compresi la compilazione e la trasmissione dell'elenco, e in generale gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente regolamento, sono a carico dell'ente che eroga effettivamente la retribuzione e/o il compenso, anche nella fattispecie di sanitari posti in posizione di comando, distacco, aspettativa o similari.

6. In caso di decesso del contribuente obbligatorio, qualora la pubblica amministrazione non abbia trattenuto né versato i contributi previsti, la condizione per l'ammissione a prestazioni degli orfani ai sensi dell'art. 6, c.1 lett. a) dello Statuto, è il versamento delle somme dovute da parte degli eredi, salva la rivalsa nei confronti dell'amministrazione presso cui prestava servizio il sanitario.

7. Le condizioni e modalità di cui al comma precedente valgono anche per l'ammissione a prestazioni dei figli dei contribuenti obbligatori nei casi previsti dall'art. 6, c.1, lett. c) ed e) dello Statuto.

8. Ai sensi dell'art. 5, c. 8 dello Statuto, i sanitari cessati dal servizio di pubblico impiego, hanno facoltà di iscriversi in qualità di contribuenti volontari entro due anni dalla conclusione del rapporto. Per conclusione del rapporto deve intendersi esclusivamente la cessazione dello stesso indipendentemente dalla data di interruzione della trattenuta per aspettativa senza assegni, malattia, ecc.

Trascorso inutilmente tale termine, la domanda di iscrizione volontaria non è accoglibile.

I sanitari già contribuenti obbligatori cessati dal servizio con almeno 30 anni di contribuzione, possono mantenere l'appartenenza alla categoria dei contribuenti obbligatori versando, entro due anni dalla conclusione del rapporto, a titolo di ricongiunzione onerosa, le quote riferite al periodo non coperto da trattenuta obbligatoria, in modo da non determinare interruzioni della continuità contributiva. In tal caso, le istanze di ammissione alle prestazioni saranno valutate ai sensi dell'art 6 c.1 lett. e) dello Statuto indipendentemente dall'anzianità contributiva maturata all'atto della cessazione dal servizio.

Regolamento della Contribuzione

Approvato dal Comitato di Indirizzo con delib. n. 8 del 09.06.2019 su proposta del Consiglio di Amministrazione
Note Ministeri vigilanti prot. n. 1448 del 04.02.2019 e prot. n. 11119 del 04.09.2019



9. Gli orfani degli ex dipendenti pubblici non contribuenti alla data del decesso sono ammessi a prestazioni solo qualora l'evento sia intervenuto non oltre il dodicesimo mese dalla cessazione dal servizio. In tal caso gli eredi debbono versare la quota contributiva dalla data di cessazione dal servizio alla data del decesso.

10. Il contribuente obbligatorio posto in aspettativa senza assegni è tenuto a versare una quota annuale ovvero una frazione di essa con modalità, entità e scadenze stabilite dal Comitato di Indirizzo, fermo restando che il mancato versamento delle quote contributive afferenti il periodo di aspettativa, eventualmente anche da parte degli eredi, comporta l'impossibilità di fruizione dei servizi e delle prestazioni previste dal vigente statuto.

Art. 4 **(Contribuenti volontari)**

1. Sono contribuenti volontari i sanitari di cui all'art. 5 comma 2 dello Statuto vigente. I laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria, farmacia, iscritti ai rispettivi Ordini professionali italiani, non dipendenti pubblici, che intendano acquisire lo status di contribuente volontario, devono presentare domanda di ammissione, sul cui accoglimento delibera il Consiglio d'Amministrazione con proprio provvedimento.

2. Possono essere ammessi in qualità di contribuenti volontari ai sensi dell'art. 5 comma 6 dello Statuto, i sanitari che ne facciano domanda entro dieci anni dalla data di prima iscrizione all'Albo intendendo per data l'anno solare di iscrizione all'Albo. Per i laureati non iscritti ad Albi professionali, la facoltà di iscriversi in qualità di volontari è ammessa entro dieci anni dal conseguimento della laurea e comunque non oltre dieci anni dall'inizio dell'attività lavorativa in qualità di sanitario.

3. Ai sensi dell'art.5 c. 7 dello Statuto, i contribuenti volontari che si iscrivano all'ONAOISI dopo il quinto anno di iscrizione all'Albo professionale dovranno all'atto dell'iscrizione versare alla Fondazione una somma supplementare pari alle quote arretrate successive al quinto anno. Trascorso inutilmente il termine di dieci anni dalla prima iscrizione annuale all'Albo, la domanda di iscrizione volontaria non è accoglibile.

4. Ai sensi dell'art.5 c. 2 dello Statuto, i contribuenti volontari che si iscrivano all'ONAOISI dopo il quinto anno dal conseguimento della laurea o dall'inizio dell'attività lavorativa in qualità di sanitario, dovranno all'atto dell'iscrizione versare alla Fondazione una somma supplementare pari alle quote arretrate successive al quinto anno in base alle quote previste nel periodo

Regolamento della Contribuzione

*Approvato dal Comitato di Indirizzo con delib. n. 8 del 09.06.2019 su proposta del Consiglio di Amministrazione
Note Ministeri vigilanti prot. n. 1448 del 04.02.2019 e prot. n. 11119 del 04.09.2019*



di riferimento correlate ai requisiti posseduti. Trascorso inutilmente il termine di dieci anni dal conseguimento della laurea o dall'inizio dell'attività lavorativa in qualità di sanitario la domanda di iscrizione volontaria non è accoglibile.

5. Il contributo volontario ha carattere continuativo e deve essere versato ogni anno. La cessazione della contribuzione determina la perdita della condizione di contribuente e del diritto alle prestazioni e ai servizi e preclude la possibilità di una nuova iscrizione, salvo quanto previsto ai commi 7 e 8.

6. I contribuenti volontari in atto confermano l'iscrizione versando la quota annuale entro il 31 marzo di ogni anno. La contribuzione volontaria può anche essere assolta sulla base delle clausole contenute nelle convenzioni e nei contratti collettivi sottoscritti dalle categorie professionali sanitarie.

7. La Fondazione, per agevolare l'adempimento, invia entro il mese di febbraio dell'esercizio di riferimento la richiesta di pagamento della quota annuale, indicando il termine di scadenza. In caso di mancato rispetto dei termini per il pagamento, l'omissione può essere sanata, entro e non oltre sei mesi dalla scadenza fissata, mediante contribuzione nella misura determinata dal Comitato di Indirizzo. Decorso tale termine, si applica l'art. 5 c. 9 dello Statuto con perdita definitiva dello status di contribuente e del diritto ad ogni prestazione, nonché l'impossibilità di una nuova iscrizione.

8. In caso di decesso, sono considerati in regola con la contribuzione i contribuenti volontari che hanno versato la quota dell'anno precedente e per i quali non sia scaduto il termine di cui all'art. 4 comma 6 del presente Regolamento per il versamento di quella dell'anno in corso. Gli orfani sono ammessi a prestazioni previo versamento da parte degli eredi della contribuzione per l'anno del decesso.

9. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, il versamento dei contributi in epoca successiva al decesso del contribuente volontario, da chiunque effettuato, non dà in nessun caso diritto all'ammissione alle prestazioni.

Art. 5 (Contribuenti vitalizi)

1. I sanitari che hanno compiuto i 67 (sessantasette) anni di età e maturato un'anzianità contributiva complessiva minima di 30 (trenta) anni, in alternativa alle quote annuali, possono versare un contributo vitalizio *una tantum* la cui entità è stabilita dal Comitato di Indirizzo.

I sanitari dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni o con rapporti convenzionali in corso non hanno tale facoltà.

L'iscrizione vitalizia dà diritto:

- a) alle prestazioni in caso di decesso;

Regolamento della Contribuzione

Approvato dal Comitato di Indirizzo con delib. n. 8 del 09.06.2019 su proposta del Consiglio di Amministrazione
Note Ministeri vigilanti prot. n. 1448 del 04.02.2019 e prot. n. 11119 del 04.09.2019



- b) alle prestazioni ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere e) ed f) dello Statuto;
- c) ai servizi a pagamento della Fondazione.

Art. 6

(Misura, termini ed esoneri dalla contribuzione obbligatoria)

1. La misura del contributo annuale obbligatorio è stabilita con delibere del Comitato di Indirizzo da sottoporre all'approvazione delle Amministrazioni Vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 509/1994.

2. Il contributo obbligatorio è determinato rapportandone l'entità, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio, a norma dell'art 29 del D.L 1/10/2007 n. 159, convertito con modifiche in L. 29/11/2007 n. 222.

3. La retribuzione di base cui fare riferimento è lo stipendio tabellare annuo lordo - comprensivo di tredicesima mensilità ed escluse l'indennità di posizione e la retribuzione di risultato - fissato per i Dirigenti Farmacisti, Medici, Odontoiatri e Veterinari del Servizio Sanitario Nazionale dal Contratto Collettivo Nazionale in vigore.

4. Per i Sanitari il cui rapporto di lavoro è regolato da altri CC.CC.NN.LL., da accordi collettivi nazionali, o non è contrattualizzato, il contributo di iscrizione all'Onaosi non può comunque superare, in valore assoluto, quello della relativa dirigenza del SSN.

5. L'aliquota contributiva percentuale della retribuzione non può essere inferiore allo 0,30% né superiore allo 0,50%.

6. Le delibere del Comitato di Indirizzo con cui viene fissata l'aliquota contributiva entro i suddetti parametri devono essere supportate da apposita analisi dell'impatto sui risultati dell'ultimo bilancio tecnico attuariale.

7. L'aliquota contributiva può essere incrementata o diminuita in ragione dell'anzianità di servizio tenendo conto di due classi di anzianità: fino a cinque anni compresi, ovvero, oltre i cinque anni.

8. L'anzianità di servizio cui fare riferimento è quella posseduta al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di contribuzione.

9. Fino all'adozione di nuovo provvedimento restano in vigore le seguenti misure e modalità stabilite dal Consiglio d'Amministrazione dell'ONAOISI con delibera n. 42 del 12 novembre 2007, approvata dai Ministeri Vigilanti:

- lo 0,34% della retribuzione tabellare annua lorda per i Sanitari in possesso di anzianità complessiva di servizio, alla data del 31 dicembre

Regolamento della Contribuzione

Approvato dal Comitato di Indirizzo con delib. n. 8 del 09.06.2019 su proposta del Consiglio di Amministrazione
Note Ministeri vigilanti prot. n. 1448 del 04.02.2019 e prot. n. 11119 del 04.09.2019



dell'anno precedente a quello di contribuzione, inferiore o uguale a 5 anni;

- lo 0,38% della retribuzione tabellare annua lorda per i Sanitari in possesso di anzianità complessiva di servizio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di contribuzione, superiore a 5 anni;

10. Sono esonerati dall'obbligo del versamento dei contributi i sanitari cessati dal servizio per inabilità totale permanente riconosciuta ai sensi delle leggi vigenti in materia.

L'esonero contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del riconoscimento dell'invalidità e non costituisce, in assenza degli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti, diritto all'ammissione alle prestazioni.

Art. 7

(Misura e termini della contribuzione volontaria)

1. La misura del contributo volontario è stabilita in cifra forfetaria annuale rapportata all'anzianità d'iscrizione all'Ordine professionale e al reddito, mediante delibere del Comitato di Indirizzo da sottoporre all'approvazione delle Amministrazioni Vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 509/1994.

2. E' stabilita una riduzione di quota per i farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari con anzianità ordinistica pari o inferiore a cinque anni compresi e con reddito fino a € 40mila compresi.

3. In caso di reddito superiore a € 40 mila la quota volontaria non può essere comunque inferiore al contributo obbligatorio assolto dai dirigenti sanitari del SSN.

4. Fino all'adozione di nuovo provvedimento restano in vigore le seguenti misure e modalità stabilite dal Consiglio d'Amministrazione dell'ONAOISI con delibera n.142 del 12 novembre 2011, approvata dai Ministeri Vigilanti:

PER ANZIANITA' ORDINISTICA INFERIORE/UGUALE A 5 ANNI COMPLESSIVI

1. € 25 annui per reddito inferiore/uguale a € 20.000;
2. € 75 annui per reddito superiore a € 20.000 e inferiore/uguale a € 40.000;
3. € 148,30 annui per reddito superiore a € 40.000 e inferiore/uguale a € 60.000;
4. € 165,75 annui per reddito superiore a € 60.000;

PER ANZIANITA' ORDINISTICA SUPERIORE A 5 ANNI COMPLESSIVI

Regolamento della Contribuzione

Approvato dal Comitato di Indirizzo con delib. n. 8 del 09.06.2019 su proposta del Consiglio di Amministrazione
Note Ministeri vigilanti prot. n. 1448 del 04.02.2019 e prot. n. 11119 del 04.09.2019



5. € 40 annui per reddito inferiore/uguale a € 20.000;
6. € 125 annui per reddito superiore a € 20.000 e inferiore/uguale a € 40.000;
7. € 148,30 annui per reddito superiore a € 40.000 e inferiore/uguale a € 60.000;
8. € 165,75 annui per reddito superiore a € 60.000.

PARAMETRI PER DETERMINARE IL REDDITO E L'ANZIANITÀ ORDINISTICA

- a) il reddito di riferimento è quello complessivo individuale per l'anno precedente determinato secondo l'art. 8 DPR 22.12.1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) al lordo degli oneri deducibili e delle ulteriori deduzioni ivi previste;
- b) il requisito di anzianità ordinistica va riferito alla prima iscrizione assoluta ad un ordine sanitario e deve essere posseduto al 31/12 dell'anno precedente a quello di contribuzione;

5. I contribuenti volontari che, avendo pagato il contributo per l'intero anno, assumono servizio presso una pubblica amministrazione hanno diritto alla restituzione della frazione della quota versata in misura proporzionale ai mesi di impiego presso la pubblica amministrazione.

Art. 8

(Forme di riscossione dei contributi)

1. La riscossione dei contributi è effettuata con le modalità di cui al presente regolamento, salva la facoltà della Fondazione:

- di stabilire per le pubbliche amministrazioni specifiche modalità di adempimento;
- di aderire ad eventuali convenzioni o atti equipollenti stipulati tra associazioni di contribuenti e di datori di lavoro ovvero di committenti pubblici o privati;
- di stabilire forme ulteriori di riscossione in conformità allo statuto ed alla normativa vigente.

2. I contributi obbligatori dovuti e non versati dalle Pubbliche Amministrazioni possono essere riscossi tramite il concessionario della riscossione secondo le norme previste per le imposte dirette.

Regolamento della Contribuzione

Approvato dal Comitato di Indirizzo con delib. n. 8 del 09.06.2019 su proposta del Consiglio di Amministrazione
Note Ministeri vigilanti prot. n. 1448 del 04.02.2019 e prot. n. 11119 del 04.09.2019



Art. 9
(Trasmissione elettronica dei dati)

1. Gli obblighi derivanti dalla legge e dal presente regolamento sono assolti dalle Pubbliche Amministrazioni mediante sistemi automatizzati ed informatizzati, in base alle istruzioni fornite dalla Fondazione.

Regolamento della Contribuzione

*Approvato dal Comitato di Indirizzo con delib. n. 8 del 09.06.2019 su proposta del Consiglio di Amministrazione
Note Ministeri vigilanti prot. n. 1448 del 04.02.2019 e prot. n. 11119 del 04.09.2019*